



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

ORDINANZA N. 28 DEL 21/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA "COVID 19" – MISURE DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO – CHIUSURA TEMPORANEA DELLE AREE DEDICATE AI GIOCHI DEI BAMBINI PRESENTI NEI PARCHI E NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI

IL SINDACO

IL SINDACO

Visti:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020 - Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.45 del 23-02-2020), convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);
 - il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020);
- il Dpcm 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020);
- il Dpcm 17 maggio 2020- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020);

Richiamate:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 21 marzo 2020, n. 514 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 4 aprile 2020, n. 521 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 17 maggio 2020, n. 547 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19.

Preso atto che il DPCM, 17 maggio 2020, ha fissato la riapertura di parchi e giardini pubblici precisando che le aree riservate al gioco per i bambini sono subordinate all'adozione di straordinarie misure adeguate di prevenzione igienico- sanitaria e di sicurezza;

Richiamato in particolare le previsioni dell'allegato n. 8) al DPCM del 17 maggio 2020, che impone per la fruizione dei predetti spazi riservati ai giochi dei bambini una specifica attività manutentiva di pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, per il quale è necessario predisporre una modalità organizzativa che ha tempi non compatibili con l'apertura immediata degli impianti;

Dato atto che i provvedimenti attuativi del DPCM 17 maggio 2020 sono stati adottati con una scadenza temporale breve fissata al 14 giugno 2020;

Valutato opportuno a scopo cautelare e preventivo mantenere chiuse tutte le aree dedicate ai giochi dei bambini presenti nei parchi e nei giardini pubblici comunali a tutela dell'igiene e sanità pubblica;

Richiamato l'art. 50 del D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - ;

Ritenuto opportuno intervenire;

ORDINA

la chiusura temporanea di tutte le aree dedicate ai giochi dei bambini presenti nei parchi e nei giardini pubblici comunali a tutela dell'igiene e sanità pubblica;

DISPONE

1. che la presente Ordinanza resterà in vigore dalla data di adozione fino al 14 giugno 2020 ;
2. la pubblicazione della presente ordinanza all'albo on line;
3. di incaricare il Settore LL.PP. e Manutenzioni alla chiusura delle predette aree giochi;
4. di inviare copia della presente ordinanza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, all'U.R.P., al Corpo di Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri;
5. di dare ampia diffusione della presente ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito del Comune.

AVVERTE CHE

- a) è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
- b) salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 del c.p., il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in applicazione del D. Lgs 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla citata pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

IL SINDACO
Palestra Michela
(sottoscritto digitalmente)